

REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2015, n. 142

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica.).

(GU n.45 del 21-11-2015)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, commi da 82 a 85, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;

Preso atto che ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, i criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano previsti dalla legge;

Visto il regolamento recante «LR 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica» emanato con proprio decreto n. 0381/Pres. del 12 dicembre 2006;

Considerato che in data 24 dicembre 2013 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L, n. 352, il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006 (G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006);

Ritenuto, in adeguamento alla predetta normativa comunitaria, in materia di «de minimis», di modificare il Regolamento emanato con proprio decreto n. 0381/Pres./2006, in adeguamento alle nuove disposizioni dettate dal nuovo regolamento (UE) in materia di «de minimis», attualmente in vigore;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2015, n. 1209;

Decreta:

1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica) nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Allegato

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica.).

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.reg. 381/2006

1. L'art. 2 del d.p.reg 381/2006, e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Beneficiari). - 1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento i soggetti pubblici e privati, le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le imprese anche costituite in rete di imprese di cui all'art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.reg. 381/2006

1. L'art. 4 del d.p.reg 381/2006, e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Cumulabilita' dei finanziamenti). - 1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (CE) 1407/2013.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: Serracchiani